

stro e di concessione governativa tutti gli atti di costituzione e di modificazione degli statuti e dei regolamenti delle Casse e Sindacati di assicurazione, e tutti gli atti e i documenti che occorranno tanto a cotesti Istituti quanto agli assicurati per fare e regolare l'assicurazione, per pagare i premi e per fare la liquidazione, il ritiro ed il reinvestimento delle indennità. »

Michelozzi. Ho proposto anche qui un emendamento, per rendere la legge più armonica nelle sue varie disposizioni.

La legge del 1883, che regola la Cassa Nazionale, contiene un articolo col quale si esentano dalle tasse di bollo, di registro e di concessioni governative tutti gli atti che servono alle assicurazioni, tanto rispetto all'Istituto, quanto rispetto all'assicurato.

Ora a me non pare giusto che lo stesso trattamento non debba esser fatto, se non alle Casse private, per le quali non ricorrono gli stessi motivi di esenzione, almeno ai Sindacati degli industriali che si costituiscono in Corpi collegiali per poter compiere tutte quelle funzioni, che sono compiute dalla Cassa Nazionale, la quale, perchè più forte, non dovrebbe avere un trattamento di favore.

Che queste disposizioni di favore, delle quali, è vero, non bisogna mai abusare, non si estendano alle Compagnie private, sta bene; questa sarà una remora allo estendersi di quelle Compagnie estere, di cui fu parlato ieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zavattari.

Zavattari. Farei una proposta e spero che tanto l'onorevole ministro quanto la Commissione l'accetteranno.

Io proporrei che la divisione del cumulo delle multe fosse fatta in questo modo:

Che una parte fosse destinata ad indennizzare quegli operai colpiti da infortunio del lavoro, i quali per negligenza dell'industriale non sono stati assicurati; che una seconda parte fosse destinata alle cure mediche. Credo utile incoraggiare l'assistenza medica, poichè provvedendo prontamente in caso d'infortunio, non solo si reca un sollievo all'operaio colpito, ma si fa anche un vantaggio all'industriale esonerandolo probabilmente dal pagamento di una indennità maggiore; che un'altra parte infine sia destinata ai premi di previdenza.

Sarebbe giusto adottare questo provvedi-

mento, perchè i grandi industriali hanno già adottato mezzi preventivi per non pagare le indennità; ma vi sono i piccoli industriali cui bisogna pensare, cioè, a coloro che sono più restii al progresso.

Con semplici medaglie d'oro o d'argento, che possono rappresentare il valore di una decina di lire, date a titolo d'incoraggiamento a questi industriali perchè adottino i mezzi preventivi riconosciuti necessari, si possono prevenire danni gravissimi.

Accetto le proposte della Commissione, ma vorrei pregarla di voler dare la precedenza alla mia prima proposta, intesa a destinare una parte del fondo per indennizzare gli operai colpiti da infortunio che per negligenza dell'industriale non sono stati assicurati.

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

Chimirri, relatore. Se l'onorevole Zavattari porrà sott'occhi le modificazioni da noi introdotte in questo articolo, ne sarà soddisfatto.

Nell'articolo si dice che le somme riscosse a titolo di penalità per contravvenzioni previste dalla presente legge non andranno ad impinguare l'erario, ma formeranno un fondo speciale destinato a scopi speciali.

Fra queste penalità v'è anche il pagamento del doppio dell'indennità nel caso previsto dall'articolo 22, quando cioè avvenga l'infortunio e l'operaio non si trovi assicurato o perchè il padrone indugiò a fare il contratto o non ne adempì le condizioni.

In tal caso è giusto che l'operaio abbia l'indennità normale; ma il di più imposto come pene deve aggiungersi a questo fondo, che la Commissione propone di ripartire così:

1° Per sussidiare nei modi e nella misura stabilita dal regolamento le Società che assumono l'obbligo di sovvenire gli operai nei primi 10 giorni di malattia (per le cure mediche abbiamo già provveduto, mettendole a carico degli industriali); 2° per creare premi annuali a favore degli inventori di nuovi congegni protettori; 3° per sovvenire gli operai, che, nel caso previsto dall'articolo 22, non potessero conseguire l'indennità per insolvenza delle persone civilmente responsabili.

Se l'assicurazione non fu fatta, oppure venne caducata o risolta il padrone deve pagare del suo l'indennità.

Ma supposto che sia insolvente, si farà opera pietosa venendo in soccorso dell'operaio.